



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Provincia di Taranto
* * *

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE ALLE PERSONE FISICHE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.1.2015

INDICE

Principi generali

TITOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Definizione di nucleo familiare
- Art. 5 Definizione di bisogno economico e accertamenti
- Art. 6 Valutazione economica
- Art. 7 Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici
- Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 Istruttoria ed esito dell'istanza
- Art. 10 Forme di intervento

TITOLO 2

Contributi economici diretti

- Art. 11 Principi generali
- Art. 12 Assistenza economica finalizzata
- Art. 13 Assistenza economica continuativa
- Art. 14 Assistenza economica straordinaria
- Art. 15 Assistenza economica per spese sanitarie
- Art. 16 Assistenza economica minori orfani
- Art. 17 Assistenza economica famiglie affidatarie
- Art. 18 Assistenza economica famiglie detenuti

TITOLO 3

Interventi economici per la fruizione di strutture socio-assistenziali

- Art. 19 Principi generali
- Art. 20 Ricovero di minori presso strutture residenziali socio-educative
- Art. 21 Ricovero di anziani e di adulti non autosufficienti o con problematiche psico-sociali

TITOLO 4

Interventi economici per la fruizione di servizi socio-assistenziali

- Art. 22 Principi generali
- Art. 23 Segretariato sociale
- Art. 24 Servizio Sociale professionale
- Art. 25 Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili
- Art. 26 Centro sociale polivalente per anziani
- Art. 27 Call Center della Solidarietà
- Art. 28 Centro socio-educativo diurno per minori
- Art. 29 Servizi educativi per il tempo libero

TITOLO 5

Disposizioni diverse

- Art. 30 Programmazione e finanziamento degli interventi
- Art. 31 Obblighi, verifiche e sanzioni
- Art. 32 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 33 Utilizzo dei dati personali
- Art. 34 Rinvio
- Art. 35 Entrata in vigore
- Art. 36 Clausola di salvaguardia

ALLEGATI:

- a) domanda assistenza economica finalizzata;
- b) domanda assistenza economica continuativa;
- c) domanda assistenza economica straordinaria;
- d) domanda assistenza economica per spese sanitarie;
- e) domanda assistenza economica minori orfani;
- f) domanda assistenza economica famiglie affidatarie;
- g) domanda assistenza economica famiglie detenuti.

Principi generali

Gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana pongono a carico della Repubblica l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ostacolano il pieno sviluppo della persona umana.

L'art. 118, comma 1, della stessa Costituzione demanda al Comune le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sociali, che le esercita nell'ambito del proprio territorio in attuazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 616/1977.

Per servizi sociali devono intendersi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, **quelle "attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".**

TITOLO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
--

Articolo 1 **Oggetto**

Il Comune di San Giorgio Jonico, al fine di dare attuazione ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali, assicura forme di assistenza economica e prestazioni sociali agevolate dirette alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona che versano in condizione di disagio economico. In particolare, per "prestazioni sociali agevolate" si intendono tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

Con il presente Regolamento l'Ente, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri, le modalità di accesso e quelle esecutive cui attenersi nell'erogazione di contributi, sussidi e benefici economici a persone fisiche al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., equità e massima trasparenza all'azione amministrativa, realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata.

Lo stesso Regolamento disciplina inoltre, in attuazione della Legge quadro n. 328 del 08.11.2000 n. 328, della Legge regionale n. 19 del 10.7.2006 recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e del Regolamento di regionale n. 4 del 18.01.2007, i criteri di accesso e di fruizione delle prestazioni sociali e assistenziali non previste nel Piano Sociale di Zona o non ancora attivate a livello di Ambito territoriale.

Articolo 2 **Finalità**

L'erogazione di contributi economici e la fruizione agevolata dei servizi alla persona sono interventi di contrasto alla povertà, intesi come sostegno alla persona e al nucleo familiare esposti al rischio di emarginazione sociale ed impossibilitati da condizioni oggettive, circostanziate ed accertate, a provvedere alle proprie necessità.

Il Comune di San Giorgio Jonico, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- ❖ assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso interventi diretti, disciplinati dal presente Regolamento, o posti in essere dall'Ambito territoriale nell'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- ❖ promuove la qualità della vita dei propri cittadini;

- ❖ garantisce interventi volti alla non discriminazione, ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- ❖ previene, elimina o riduce, le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Articolo 3 Destinatari degli interventi

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, le persone residenti nel Comune di San Giorgio Jonico vale a dire quelle che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 223/1989, hanno la propria dimora abituale nel territorio comunale come certificato dall'Anagrafe della popolazione residente, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa vigente; il medesimo diritto viene riconosciuto ai cittadini italiani residenti all'estero iscritto nel registro AIRE.

In particolare, gli interventi e i servizi vengono promossi in favore di:

- MINORI: minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale;
- DISABILI: persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- ADULTI: persone di età superiore ai 18 anni che versano in condizioni di grave disagio economico, sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- ANZIANI: persone oltre i 65 anni con diversa tipologia, intensità e gravità di bisogno.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevedano interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 4 Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente Regolamento e per disciplinare il calcolo dell'ISEE in base al quale è regolamentato l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di che trattasi, **per "nucleo familiare" si intende, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del DPCM n. 159 del 5.12.2013, la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, ovvero, per effetto dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune e i soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Per l'esatta individuazione dei soggetti appartenenti al nucleo familiare dovrà farsi, inoltre, preciso riferimento ai criteri contenuti nei commi 2, 3, 4,5 e 6 del suddetto art. 3 per effetto dei quali:

- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali;
- il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante;
 - il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato;
 - il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 5

Definizione di bisogno economico e accertamenti

Per accedere agli interventi oggetto del presente Regolamento il nucleo familiare o la singola persona devono versare in condizione di bisogno economico.

Per "stato di bisogno economico" si intende la sussistenza della condizione di insufficienza del reddito personale e familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei membri del nucleo.

L'accertamento dello stato di bisogno economico comporta adeguate indagini ed analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare che verranno condotte dal Servizio Sociale sulla base delle informazioni relative allo stato occupazionale e reddituale dei componenti del nucleo familiare.

La concessione del contributo e della prestazione sociale agevolata si configura come atto di gestione demandato alla diretta competenza del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.

Articolo 6

Valutazione economica

Per gli interventi di carattere economico, ad ogni titolo erogati dal Comune, ai sensi del presente Regolamento, **la valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente".**

Pertanto, **il reddito complessivo del nucleo familiare considerato ai fini del presente Regolamento è il valore I.S.E.E.** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), **calcolato in relazione alla prestazione sociale agevolata richiesta.**

A mente della previsione di cui all'articolo 9 del suddetto DPCM n.159/2013 e in presenza dei presupposti ivi prescritti, viene data facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità dell'Isee, il cd. Isee "corrente" al fine di far rilevare rilevanti e sopravvenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Articolo 7

Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data di presentazione della domanda:

- a) versino in stato d'indigenza ovvero che non dispongono di un reddito familiare annuo, in termini di valore ISEE, superiore a quello previsto dal presente Regolamento;
- b) gli stanziamenti disponibili in bilancio consentano l'accoglimento della domanda nella misura piena o ridotta in relazione al numero di istanze pervenute all'Ente.

Articolo 8

Modalità di presentazione della domanda

L'istanza va presentata, secondo i fac simili allegati al presente Regolamento per ogni tipologia di intervento, corredata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta a norma del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., nella quale il richiedente attesta la composizione del proprio nucleo familiare.

Dalla suddetta documentazione dovranno risultare i seguenti dati:

- a. composizione della famiglia anagrafica;
- b. motivazione richiesta contributo;
- c. conoscenza dell'espletamento dei controlli da parte dell'Ente tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Per accedere alla concessione di contributi e benefici economici è necessario allegare all'istanza l'attestazione ISEE in corso di validità (o relativa autocertificazione), relativa agli ultimi redditi dichiarati, e la documentazione inerente la richiesta del contributo.

Il Servizio Sociale raccoglie le istanze e aiuta i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora fossero nell'impossibilità di farlo o manifestassero difficoltà.

Articolo 9

Istruttoria ed esito dell'istanza

La domanda viene istruita dal Servizio Sociale. Il medesimo Servizio è titolare del caso, valuta le richieste e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza e sentite le figure professionali di cui ritiene opportuno avvalersi, formula gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

1. la definizione e finalizzazione degli obiettivi;
2. la durata;
3. le modalità di verifica;
4. l'ammontare della somma da erogare e/o l'onere complessivo a carico dell'Ente.

Qualora non sussistono i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'ammissione al beneficio, entro lo stesso termine dovrà essere definito il diniego, dandone comunicazione, anche informale, all'interessato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, lo stesso Servizio formalizzerà

richiesta di quanto necessario, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per completare l'istanza, decorsi i quali il procedimento amministrativo si intenderà sospeso.

Per gli accertamenti si procederà, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in merito, a controlli incrociati mediante la consultazione delle banche dati di altri Uffici della Pubblica Amministrazione (Anagrafe comunale, Anagrafe tributaria SIATEL, ecc.).

Il Servizio Sociale, sentito il parere delle figure professionali eventualmente coinvolte nella stesura del progetto d'intervento, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso qualora evidenzi la non realizzabilità dello stesso o l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

Articolo 10

Forme di intervento

Le forme d'intervento dell'Ente, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si articolano in contributi economici diretti e interventi economici per la fruizione di prestazioni e servizi socio-assistenziali.

Si sostanziano in contributi economici diretti le seguenti tipologie di intervento:

1. Assistenza economica finalizzata;
2. Assistenza economica continuativa;
3. Assistenza economica straordinaria;
4. Assistenza economica per spese sanitarie;
5. Assistenza economica ai minori orfani;
6. Assistenza economica alle famiglie affidatarie;
7. Assistenza economica a famiglie di detenuti.

Fanno parte, invece, delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali di cui alla Legge regionale n. 19/2006 e al Regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i. le seguenti forme d'intervento poste in essere dall'Ente:

- ❖ Ricovero di minori presso strutture residenziali socio-educative
- ❖ Ricovero di anziani e adulti non autosufficienti o con problematiche psico-sociali presso strutture socio-assistenziali;
- ❖ Segretariato sociale;
- ❖ Servizio Sociale professionale;
- ❖ Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili;
- ❖ Centro sociale polivalente per anziani;
- ❖ Call Center della Solidarietà;
- ❖ Centro socio-educativo diurno per minori;
- ❖ Servizi educativi per il tempo libero.

Detti interventi e servizi sociali sono così classificati per tipologia di accesso:

- a) servizi ad accesso gratuito;
- b) servizi con partecipazione al costo da parte degli utenti.

Per l'accesso e la fruizione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona e attivati a livello di Ambito territoriale si farà riferimento, anche ai fini delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa, al Regolamento unico e agli ulteriori provvedimenti adottati dall'Ambito.

TITOLO II CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI

Articolo 11

Principi generali

Con tale intervento l'Ente si propone di prestare, a coloro che si trovano in una situazione economica disagiata, un concreto aiuto finanziario a sostegno del nucleo familiare.

Per poter accedere agli interventi diretti al sostegno della condizione di grave disagio economico in cui viene a trovarsi il nucleo familiare, ovvero quelli di cui ai numeri da 1/7 (escluso il n. 6) dell'articolo precedente, **la situazione economica del richiedente non potrà essere superiore ad un valore Isee pari ad € 7.500,00.**

Per il primo semestre dell'anno, stante l'indisponibilità della dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare precedente, la valutazione della situazione economica verrà effettuata sulla base dell'ISEE risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

Per il secondo semestre, invece, l'ISEE dovrà essere determinato sulla base dei redditi percepiti e dichiarati nell'anno solare immediatamente precedente a quello della richiesta.

A tal fine per i sussidi che si estendono su più mensilità è fatto obbligo all'interessato di presentare, al massimo nel mese di luglio, il modello ISEE aggiornato senza il quale il Servizio sociale sospenderà per il secondo semestre l'erogazione del contributo economico, fatto salvo il diritto, qualora spettante, di ricevere gli arretrati.

Qualora dovessero manifestarsi, nei confronti dei destinatari degli interventi di cui all'art. 3, situazioni di bisogno urgenti e non differibili, non ammissibili ai benefici di cui ai successivi artt. 12, 14 e 15, la Giunta comunale, in deroga alle disposizioni ivi contenute, potrà deliberare di erogare gli interventi assistenziali richiesti.

In tal caso, la sussistenza della situazione di particolare disagio economico dovrà essere attestata dall'Assistente sociale mediante adeguata relazione e la Giunta provvederà a deliberare, altresì, la misura economica del beneficio nelle modalità e nell'importo massimo previsto dalla fattispecie normativa di riferimento (artt. 12-14-15).

Articolo 12

Assistenza economica finalizzata

L'assistenza economica finalizzata ha lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e consiste nell'erogazione di un contributo economico volto a far fronte allo stato di disagio economico, come definito nel secondo capoverso dell'art. 11, in cui versino soggetti o nuclei economici privi di infermità psicofisiche, tali da determinare l'inabilità lavorativa.

Detto intervento può essere concesso, per ogni nucleo familiare, per un massimo di 3 (tre) volte nell'anno solare, fermo restando il limite derivante dalla disponibilità di apposite risorse finanziarie in bilancio.

A fronte di tale contributo, **il richiedente presta la propria attività a titolo di volontariato** in uno dei seguenti servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale:

- custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- amministrativi vari.

Dette prestazioni non configurano alcun rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, e non sono assimilabili ad incarichi a progetto, a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di mera natura occasionale.

I richiedenti verranno assegnati, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio sociale, secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, agli Uffici interessati (tecnico, ambiente, vigilanza, segreteria, ...) che ne facciano richiesta. Detto ordine cronologico potrà essere derogato soltanto:

- qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze di stato di bisogno, valutate tramite relazione dell'Assistente sociale;
- qualora l'interessato, a differenza di altri, non sia stato ancora ammesso al beneficio nel corso dell'anno (prima istanza).

Ad ogni assistito, che dovrà impiegare la propria attività in favore dell'Ente per circa n. 5 (cinque) ore e per un numero di giorni consecutivi pari a n. 5 (cinque), esclusi sabato e domenica, sarà erogato un contributo complessivo di € 100,00 (cento/00); qualora il nucleo familiare risulti costituito oltre che dal richiedente da altri soggetti, per ogni componente del nucleo verrà riconosciuta l'ulteriore somma di € 10,00 cadauno.

In ogni caso, il Servizio Sociale nella valutazione delle richieste di sussidio economico deve, ove sussistono le condizioni, preferire l'erogazione attraverso tale forma di assistenza.

Le persone che rifiuteranno, senza giustificato motivo, di prestare l'attività proposta dal Servizio sociale anche in alternativa ad altro intervento richiesto o che lascino, senza giustificato motivo, il servizio prima del termine del progetto non potranno beneficiare di altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

I soggetti che opereranno nell'ambito di tali servizi saranno coperti da assicurazione per infortuni appositamente stipulata dall'Amministrazione comunale.

Il contributo verrà erogato con apposita determinazione del Responsabile del servizio interessato entro i 30 giorni dal termine dell'attività prestata.

Articolo 13 **Assistenza economica continuativa**

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a cittadini impossibilitati a procurarsi autonomamente una fonte di sostentamento, in quanto affetti da malattie infettive, comprovate da documentazione rilasciata da apposita commissione medica della ASL, che impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Potranno accedere a detto beneficio i nuclei familiari che rispondono ai seguenti requisiti:

- il richiedente e ogni altro componente del nucleo familiare non devono essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
- il richiedente e ogni altro componente del nucleo familiare non devono essere percettori di qualunque altro reddito ad eccezione di quelli derivanti da patrimonio immobiliare.

L'importo della prestazione a carattere continuativo è fissata in complessivi € 100,00 (cento/00) mensili, fatti salvi eventuali limiti posti dal bilancio di previsione, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

L'intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e, salvo casi particolari che richiedano ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, **non potrà superare i sei mesi dell'anno solare.**

Nel periodo di godimento dell'assistenza economica continuativa gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare non potranno accedere all'intervento dell'assistenza economica finalizzata di cui all'art. 12.

La richiesta dell'intervento sarà valutata dall'Assistente sociale che procederà, in caso di accoglimento, a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti con facoltà di interrompere la corresponsione del beneficio in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Articolo 14 **Assistenza economica straordinaria**

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum", consistente nell'erogazione di un contributo economico, rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovino a dover fronteggiare una situazione di disagio economico, imprevista, improvvisa ed eccezionale la

cui incidenza sulla capacità di reddito familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante, non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione, che dovrà essere comprovata da idonea documentazione, può essere determinata essenzialmente da:

- sfratto esecutivo, a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente, o formale intimazione di sfratto adottata dagli organi preposti;
- pignoramenti esecutivi;
- decesso del congiunto convivente;
- distacco di utenze idriche;
- distacco di utenze elettriche.

La misura del contributo è fissata in € 300,00 (trecento/00) e può essere concessa in favore dello stesso nucleo familiare per non più di 1 (una) volta l'anno per ogni fattispecie prevista.

La richiesta dell'intervento sarà valutata dall'Assistente sociale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

Il contributo verrà erogato con apposita determinazione del Responsabile del servizio interessato entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 15

Assistenza economica per spese sanitarie

Il Comune di San Giorgio Jonico, in attuazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione, assicura un aiuto economico finalizzato alla tutela del diritto primario alla salute mediante il riconoscimento di **un rimborso parziale delle spese sanitarie sostenute in misura pari al 60% e, comunque, non superiore per ciascun nucleo familiare a complessivi € 350,00 (trecentocinquanta/00) nell'anno solare.**

Per spese sanitarie, da comprovare mediante la produzione di idonea certificazione medica e/o fiscale, devono intendersi quelle relative a:

- a) acquisto di farmaci per patologie certificate dal medico di base (sono esclusi, ovviamente, i parafarmaci);
- b) visite specialistiche a carico del paziente;
- c) ticket sulle prestazioni specialistiche, analisi di laboratorio e di diagnostica strumentale;
- d) acquisto di latte in polvere fino ad un massimo di mesi 6 (sei) di vita del bambino;
- e) spese di viaggio per visite di controllo in strutture specializzate, stante l'inesistenza delle stesse sul territorio comunale, e/o per terapie riabilitative socio-sanitarie in centri qualificati, necessarie per curare patologie gravi. In tal caso dovrà essere prodotta, unitamente alla richiesta di rimborso spese, la documentazione medica comprovante la visita di controllo o la riabilitazione socio-sanitaria.
- f) rimborso parziale per acquisto di occhiali da vista nella misura di € 50,00.

Sono ammessi al beneficio di cui alla lettera e) minori ed adulti riconosciuti disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, o in attesa di riconoscimento per i quali il Dipartimento di Riabilitazione, tramite le sue articolazioni territoriali (UTR), abbia attestato la necessità del trasporto a causa di grave disabilità motoria, intellettiva o psico-sensoriale.

Nelle more dell'attivazione a livello di Ambito territoriale del servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi, previsto dall'art. 46 della legge regionale n. 4 del 25.2.2010, il Comune potrà riconoscere ai potenziali assistiti un rimborso parziale delle spese di viaggio sostenute, non superiore a complessivi € 350,00 (trecentocinquanta/00) nell'anno solare, secondo le percentuali di seguito indicate:

- da € 0 ad € 7.500,00: 60%;
- da € 7.500,01 ad € 12.500,00: 50%;
- da € 12.500,01 ad € 20.000,00: 40%;
- da € 20.000,01 ad € 30.000,00: 30%

➤ oltre € 30.000,01: 0%

Successivamente all'attivazione del servizio di trasporto assistito, l'utente potrà beneficiare del sussidio di cui sopra solo nel caso in cui avesse necessità, debitamente certificata dalla ASL competente, di recarsi al di fuori del territorio comunale in quanto il trattamento riabilitativo richiesto non è garantito in loco.

Le spese documentate, in originale o copia conforme, non devono riferirsi a periodi antecedenti i sei mesi dalla presentazione della domanda e il contributo sarà erogato nella stessa percentuale determinata per tutti i richiedenti, nella misura massima sopra prevista, relativamente alle disponibilità di bilancio.

Articolo 16

Assistenza economica minori orfani

Al fine di favorire il mantenimento del minore nell'ambito della famiglia naturale, in stato di disagio economico, **il Comune assicura l'assistenza economica ai minori orfani mediante l'erogazione di un contributo mensile pro-capite pari ad € 100,00 (cento/00).**

Ai soggetti la cui situazione economica equivalente sia superiore alla soglia stabilita nell'art. 11 (€ 7.500,00) ma non superiore ad € 10.000,00 viene riconosciuto un contributo mensile pro-capite pari ad € 60,00 (sessanta/00).

Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, adeguatamente certificati, e non fruisca dell'assegno di accompagnamento, il contributo è aumentato di € 50,00.

Il contributo sarà erogato, dalla data di presentazione della domanda inoltrata dal genitore o da chi ne fa le veci, con cadenza mensile ed **è dovuto sino al compimento del 18° anno d'età.**

Articolo 17

Assistenza economica famiglie affidatarie

L'affidamento familiare, introdotto dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge n. 149/2001, ha lo scopo di garantire al minore, che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, le migliori condizioni per il suo sviluppo psico-fisico presso un altro nucleo familiare.

L'affidamento familiare può essere:

- consensuale, disposto dai Servizi Sociali con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria con esecutività del Giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi; l'eventuale proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal tribunale per i Minorenni;
- giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori, sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio.

In tal caso **il Comune garantisce alla famiglia affidataria, dato atto del valore sociale offerto, un adeguato supporto economico finalizzato alle necessità di educazione, istruzione, accadimento e tutela del minore.**

Il beneficio è previsto indipendentemente dal reddito del nucleo familiare affidatario ed è fissato in € 250,00 mensili nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela (affido eterofamiliare) e in € 150,00 nel caso di affidamento intra-familiare ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, ossia di soggetto affidatario obbligato agli alimenti.

Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, adeguatamente certificati, e non fruisca dell'assegno di accompagnamento, il contributo è aumentato di € 50,00.

Il contributo sarà erogato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, con cadenza mensile e **può essere dovuto sino al compimento del 18° anno d'età.**

L'erogazione dello stesso cessa, ovviamente, nel caso di istituzionalizzazione del minore.

Articolo 18 **Assistenza economica famiglie detenuti**

Il Comune interviene in favore dei nuclei familiari di soggetti sottoposti a regime di detenzione, anche domiciliare, mediante l'erogazione di un contributo economico mensile.

Deve produrre domanda di ammissione al contributo il coniuge o il convivente del detenuto in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento. Lo stato di detenzione o gli arresti domiciliari dovranno essere documentati con certificato rilasciato dalla Casa Circondariale o dalla Stazione dei Carabinieri.

Per poter accedere al beneficio è necessario un periodo minimo di detenzione pari a 3 (tre) mesi.

Il contributo mensile è fissato in € 100,00 (cento/00) per il coniuge e in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio minore a carico.

E' previsto, altresì, il contributo di € 100,00 (cento/00) in favore del convivente purchè questi risulti, da certificazioni anagrafiche in possesso dell'Ente, coabitante del detenuto da almeno n. 6 (sei) mesi antecedenti la data in cui è stato emesso il provvedimento di detenzione.

Il contributo viene erogato per tutto il periodo di detenzione e per i successivi tre mesi dalla scarcerazione, o dalla misura degli arresti domiciliari, al fine di consentire il reinserimento lavorativo del detenuto. Il contributo viene sospeso se il detenuto agli arresti domiciliari presta attività lavorativa autorizzata dall'Autorità giudiziaria.

Qualora il periodo di detenzione non dovesse, per qualunque motivo, protrarsi fino al termine indicato nel certificato prodotto all'Ente, il richiedente dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Sociale, pena la restituzione del beneficio indebitamente percepito.

TITOLO III INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 19 **Principi generali**

Il Comune può erogare contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali socio-assistenziali riconosciute sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., che assicurino la completa assistenza, recupero e/o prevenzione dell'utente. **In tal caso il contributo si sostanzia in un intervento finalizzato a coprire il pagamento della retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato, e degli eventuali aventi obbligo agli alimenti, non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa.**

Sono considerati parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c.:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora tenuti a concorrere, in relazione alla prestazione sociale agevolata richiesta, detti soggetti vengono interpellati nell'ordine sopra citato fino alla copertura dell'intero costo

dell'integrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile, le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Nella domanda, pertanto, il richiedente dovrà dichiarare quali sono i parenti tenuti per legge agli alimenti, i quali verranno preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

I contributi sono erogati, sempre che ricorrano le condizioni previste nel presente Regolamento, a richiesta dell'utente o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al Servizio Sociale. Tale domanda dovrà essere corredata dall'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente e dalla autocertificazione di cui all'allegato a).

Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Articolo 20

Ricovero di minori presso strutture residenziali socio-educative

Tale intervento viene disposto su provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria minorile, d'ufficio o su richiesta della famiglia, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste nei precedenti articoli.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero, in regime di convitto o semiconvitto, fino al compimento del 18° anno d'età, presso strutture idonee regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi della legge regionale n. 19/2006 e successivo regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie la comunità educativa, familiare, di pronta accoglienza o alloggio nonché il centro socio-educativo diurno.

Il Servizio Sociale è tenuto ad effettuare apposita indagine sociale sulla situazione socio-economica dei nuclei familiari di appartenenza dei minori onde accertare la possibilità degli stessi di compartecipare alla spesa.

Viene, comunque, esclusa la compartecipazione alla spesa di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 7.500,00.

Per coloro che presentino un'attestazione superiore a tale importo vengono introdotte le seguenti fasce di compartecipazione:

- | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| ✓ I FASCIA | da € 7.500,00 a € 10.000,00: | 5% della retta |
| ✓ II FASCIA | da € 10.000,01 a € 15.000,00: | 10% della retta |
| ✓ III FASCIA | da € 15.000,01 a € 20.000,00: | 15% della retta |
| ✓ IV FASCIA | da € 20.000,01 a € 25.000,00: | 20% della retta |
| ✓ V FASCIA | da € 25.000,01 a € 30.000,00: | 30% della retta |
| ✓ VI FASCIA | oltre € 30.000,00 | 50% della retta. |

Nel caso in cui si provveda all'inserimento in struttura di due o più minori dello stesso nucleo familiare, si usufruirà dello scorrimento nella fascia Isee precedente rispetto alla propria.

Qualora le famiglie si rifiutino di partecipare, l'Ufficio servizi sociali provvederà a trasmettere gli atti all'ufficio contenzioso per il recupero dei crediti.

Articolo 21

**Ricovero di anziani
e/o di adulti non autosufficienti o con problematiche psico-sociali**

Il presente intervento è finalizzato all'integrazione economica per l'erogazione di servizi integrativi o sostitutivi del nucleo familiare, erogati da soggetti pubblici e privati per fornire ospitalità, prestazioni assistenziali, sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale nei confronti di persone non assistibili a domicilio.

Sono persone non assistibili a domicilio gli anziani non autosufficienti, i disabili, gli affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, le persone affette da AIDS e quelle con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali non sia possibile la permanenza nel nucleo familiare.

Sono considerati servizi integrativi o sostitutivi del nucleo familiare quelli disciplinati dal Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i.; a titolo esemplificativo, per gli anziani la comunità alloggio, il gruppo appartamento, la casa di riposo, la residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA) e la residenza socio assistenziale (RSA); per i soggetti in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale, la comunità alloggio, il gruppo appartamento e la comunità socio-riabilitativa; per gli adulti con problematiche psico-sociali la casa famiglia, la comunità alloggio per ex-tossicodipendenti o per donne anche con figli minori, casa rifugio per donne vittime di violenza, centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti).

Le rette dovute per il ricovero degli anziani nonché degli adulti non autosufficienti o con problematiche psico-sociali sono a carico degli stessi e il calcolo dell'Isee verrà effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il calcolo dell'Isee verrà effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 del suddetto DPCM.

Per quelle erogate in ambiente residenziale a continuativo, l'Isee verrà calcolato secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 6.

Al fine di garantire agli utenti la conservazione di una disponibilità economica per le cd. "spese personali", nella determinazione della quota parte di contribuzione è sottratta la somma mensile di € 100,00.

Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, al pagamento della diaria di ricovero, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. dovranno contribuire al pagamento della retta in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione.

Questi, tuttavia, saranno considerati esentati da qualunque quota di contribuzione qualora in possesso di un valore ISEE pari o inferiore alla soglia minima regionale attualmente fissata, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Regolamento n. 4/2007, in € 7.500,00.

Gli altri nuclei familiari concorreranno nella misura di seguito indicata:

- da € 7.500,01 ad € 12.500,00: 25% della retta;
- da € 12.500,01 ad € 20.000,00: 50% della retta;
- da € 20.000,01 ad € 30.000,00: 80% della retta;
- oltre € 30.000,00: 100% della retta.

Nell'ipotesi in cui l'utente, o la famiglia, non possa provvedere, il Comune provvede a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della retta stessa.

Presupposti dell'attivazione dell'intervento sono:

- ❖ la non assistibilità a domicilio;
- ❖ la residenza sul territorio comunale da almeno 6 (sei) mesi;
- ❖ la preventiva segnalazione al Servizio Sociale del progetto di ricovero;
- ❖ l'esperimento di tutti gli interventi alternativi attivabili dal Servizio Sociale o l'impossibilità di darvi attivazione
- ❖ il collocamento dell'utente in strutture accreditate ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 22
Principi generali

Il Comune di San Giorgio Jonico garantisce, inoltre, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali previsti e disciplinati dalla Legge regionale n. 19/2006 e dal Regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i., i servizi di seguito riportati.

Gli ulteriori servizi previsti dalla normativa di settore, quali a titolo esemplificativo l'assistenza domiciliare, l'assistenza domiciliare integrata e i servizi di contrasto della povertà e della devianza, sono demandati alla competenza dell'Ambito territoriale e da questo eventualmente attivati qualora previsti nel Piano sociale di zona, al fine di promuovere l'esercizio in forma associata della funzione socio-assistenziale.

Articolo 23
Segretariato Sociale

Il servizio di Segretariato Sociale opera come sportello per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, svolge attività di informazione, di accoglienza, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza.

Detto servizio si caratterizza per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico. Esso, inoltre, garantisce la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, essendo allocato nella piazza principale del paese, ed è assicurato nell'ambito del Servizio Sociale Professionale.

I compiti del personale ivi preposto consistono nel:

- dare notizia sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti;
- fornire aiuto personale agli utenti per facilitare l'espletamento della prassi e delle procedure necessarie ad ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona fornendo un panorama preciso dei servizi presenti.

Articolo 24
Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale, a carattere gratuito, è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

Detto Servizio si pone come trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo proprio di interventi professionali e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale. E' garantito da professionisti Assistenti sociali.

Articolo 25
Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili

L'Amministrazione comunale garantisce l'integrazione scolastica dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali rimuovendo gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruibilità del diritto allo studio.

Tale obiettivo è perseguito per mezzo degli interventi di seguito riportati, gratuiti per gli utenti:

- a) acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate;
- b) assistenza qualificata fornita nelle scuole, dall'infanzia a quella secondaria di primo grado, assicurata con personale specializzato in possesso della qualifica professionale richiesta dalla ASL in relazione alle patologie rilevate;
- c) realizzazione del tempo pieno sia nella scuola dell'infanzia che in quella primaria;
- d) sostegno ad iniziative promosse dalle Istituzioni scolastiche o dalle Associazioni sportive del territorio tese ad incrementare l'attività sportiva dei diversamente abili.

Art. 26

Centro sociale polivalente per anziani

Il Comune di San Giorgio Jonico eroga in modo del tutto gratuito, nell'immobile di proprietà sito in piazza San Giorgio angolo via Malta, il servizio di Centro sociale polivalente per anziani rivolto alle persone anziane residenti sul territorio comunale.

Il Centro è una struttura aperta alla partecipazione, anche non continuativa, di anziani autosufficienti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione ed animazione, finalizzato a contrastare l'isolamento e l'emarginazione delle persone anziane.

Si pone quale struttura di sostegno per l'occupazione della giornata e del tempo libero delle persone anziane, favorendone la socializzazione e l'aggregazione.

In base alle esigenze degli utenti, vengono pianificate e organizzate attività culturali, ludiche e ricreative, di laboratorio, di socializzazione e animazione nonché gite ludico-ricreative.

Art. 27

Call Center della Solidarietà

Il servizio, ospitato in un locale del Centro sociale polivalente per anziani, si propone di fornire sostegno alle persone anziane che vivono da sole, che si trovano in particolare necessità di aiuto e che non hanno sufficiente assistenza familiare.

In particolare, ha lo scopo di fornire sostegno nel disbrigo di piccole incombenze quotidiane, quali acquisto di farmaci o di generi di prima necessità, disbrigo di pratiche presso uffici pubblici e quant'altro.

Possono usufruire del servizio, a titolo gratuito, tutte le persone anziane residenti nel territorio comunale.

La gestione del servizio viene assicurata da organizzazioni di volontariato locali con le quali è stata stipulata apposita convenzione. L'Ente si riserva, tuttavia, la facoltà di gestire direttamente il Centro qualora in futuro vi fosse indisponibilità da parte dei soggetti volontari.

Art. 28

Centro socio-educativi diurno per minori

Al fine di promuovere il recupero dei minori residenti sul territorio comunale, con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza, il Comune può disporre l'inserimento degli stessi in Centri diurni socio-educativi, autorizzati ai sensi della normativa regionale vigente.

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali e si caratterizza per l'offerta di una pluralità di attività e interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno

alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento e anche servizi di supporto alle attività scolastiche.

Il servizio mira a promuovere l'integrazione sociale e culturale di minori, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso la realizzazione di un programma di attività socio-educative, culturali, ricreative e sportive.

La retta dovuta per la frequenza al Centro è a carico del nucleo familiare in relazione alla propria capacità economica, risultante dalla dichiarazione ISEE, nelle percentuali di seguuti indicate:

- fino alla soglia minima regionale di € 7.500,00: esonero;
- da € 7.500,01 ad € 15.000,00: 20% della retta;
- da € 15.000,01 ad € 22.500,00: 40% della retta;
- da € 22.500,00 ad € 30.000,00: 60% della retta;
- oltre € 30.000,00: 100% della retta.

La parte restante della retta verrà sostenuta dall'Ente, fermo restando che qualora sussistano misure di sostegno messe a disposizioni da altri Enti, quali Regione e/o Ministero, la famiglia dovrà avvalersi in via prioritaria, delle stesse.

Art. 29

Servizi educativi per il tempo libero

Il Comune può organizzare in favore di minori e anziani residenti sul territorio comunale servizi educativi per il tempo libero, che tengano conto delle esigenze legate all'età, sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi.

In linea di massima, e sempre che le disponibilità di bilancio lo consentano, l'Amministrazione comunale si impegna a organizzare soggiorni vacanze, marini e montani, assicurando le spese di trasporto necessarie per il raggiungimento delle località turistiche. Qualora ci fossero, inoltre, risorse a tal scopo stanziati in bilancio, il Comune potrà concorrere al pagamento della quota di soggiorno secondo i parametri da fissare con atto di Giunta Comunale.

Ulteriori servizi potranno essere attivati dall'Ente, quali attività ludico-ricreative, ginnico-sportive, campi scuola, visite culturali e animazione estiva, qualora si rendessero disponibili le strutture, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007, il personale eventualmente richiesto e, ovviamente, le risorse finanziarie con cui far fronte alle relative spese.

TITOLO V DISPOSIZIONI DIVERSE
--

Articolo 30

Programmazione e finanziamento degli interventi

Sulla base dei fabbisogni dell'intero territorio Comunale, il Settore Politiche Sociali, in considerazione degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 31

Obblighi, verifiche e sanzioni

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 71 e segg. del T.U. n. 445/2000, il Servizio Sociale provvederà a sottoporre a controllo le istanze tese ad ottenere i benefici sopra regolamentati al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e l'autenticità dei documenti a tal fine presentati mediante la consultazione delle banche dati di altri Uffici della Pubblica Amministrazione (Anagrafe comunale, Anagrafe tributaria SIATEL, ecc.).

Qualora da tali controlli dovessero emergere dichiarazioni non veritiere o mendaci si procederà a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica delle anomalie riscontrate, con l'invito a fornire per iscritto eventuali memorie e osservazioni corredate da documenti giustificativi entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dello stesso. In mancanza di prove contrarie l'Ufficio provvederà a dichiarare, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito e il recupero della somma in favore dell'Ente. Lo stesso provvederà, inoltre, a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, affinché accerti l'eventuale sussistenza dei reati ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 32

Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

Ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, recante il Regolamento per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di natura economica, il Comune di San Giorgio Jonico istituisce l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche.

In detto Albo vengono annualmente indicati i soggetti a cui siano stati erogati benefici economici con risorse del bilancio comunale.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, finalità dell'intervento in forma sintetica, importo economico dell'intervento, disposizione in base alla quale è stato erogato il beneficio.

L'Albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino, per cui l'Ente si impegna a consentirne l'accesso gratuito anche per via telematica.

Articolo 33

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente documento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

Il trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni pervenute all'Ente avverrà, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 34

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si opera rinvio alle leggi vigenti in materia.

In tutti i casi in cui il presente Regolamento fa espresso riferimento a norme di rango superiore, il rinvio si intende di tipo dinamico ed automatico.

Qualora sopravvenissero norme di rango superiore contrastanti, il Consiglio comunale dovrà adeguare le disposizioni del presente Regolamento ai nuovi principi introdotti.

Articolo 35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.

Articolo 36
Clausola di salvaguardia

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

Sono allegati al presente Regolamento:

- a) **domanda assistenza economica finalizzata;**
- b) **domanda assistenza economica continuativa;**
- c) **domanda assistenza economica straordinaria;**
- d) **domanda assistenza economica per spese sanitarie;**
- e) **domanda assistenza economica minori orfani;**
- f) **domanda assistenza economica famiglie affidatarie;**
- g) **domanda assistenza economica famiglie detenuti.**

Allegato a)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
Trovandosi in condizione di grave disagio economico

CHIEDE

ai sensi dell'art 12 (**ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA**) del Regolamento comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____), un contributo economico a fronte del quale presta la propria attività di volontariato in uno dei seguenti servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale:

- ☐ Custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- ☐ Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- ☐ Amministrativi vari.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- a) Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati:
 - 1. numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - 2. data DSU;
 - 3. valore della Situazione Economica Equivalente
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- c) Ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/_____

Il/la richiedente

Allegato b)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
trovandosi in condizione di grave disagio economico

CHIEDE

ai sensi dell'art 13 (**ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA**) del Regolamento comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____), un sussidio economico mensile.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati:
 - numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - data DSU;
 - valore della Situazione Economica Equivalente
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- Ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/____

Il/la richiedente

Allegato c)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____ Codice Fiscale _____
trovandosi in condizione di grave disagio economico

CHIEDE

ai sensi dell'art.14 (**ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**) del Regolamento comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____), un contributo economico straordinario per:

- ☐ sfratto esecutivo, a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente, o formale intimazione di sfratto adottata dagli organi preposti;
- ☐ pignoramento esecutivo;
- ☐ decesso del coniuge convivente;
- ☐ distacco di utenze idriche;
- ☐ distacco di utenze elettriche.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- a) Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante i seguenti dati:
 - 1. numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - 2. data DSU;
 - 3. valore della Situazione Economica Equivalente
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- c) Ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/_____

Il/la richiedente

Allegato d)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____
n. _____ Telefono _____ Codice Fiscale _____
trovandosi in condizione di grave disagio economico

CHIEDE

ai sensi dell'art.15 del Regolamento comunale (approvato con deliberazione n. ____ del _____),
un contributo straordinario quale rimborso parziale per le **SPESE SANITARIE**.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- a) Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati:
 1. numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 2. data DSU;
 3. valore della Situazione Economica Equivalente
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- c) Ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno, quale:
 - Scontrini fiscali dei farmaci acquistati in farmacia con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario e corredati dalle relative fotocopie delle ricette mediche (esclusi i parafarmaci);
 - Ricevute fiscali per visite specialistiche a totale carico del paziente;
 - Ticket sulle prestazioni specialistiche, analisi di laboratorio e di diagnostica strumentale;
 - Spese di viaggio per visite di controllo e/o terapie riabilitative socio-sanitarie, con documentazione medica comprovante la visita di controllo o la riabilitazione socio-sanitaria;
 - Scontrini fiscali per l'acquisto di latte in polvere, con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario e fino ad un massimo di mesi 6 (sei) di vita del bambino.

Le spese documentate, in originale o copia conforme, non devono riferirsi a periodi antecedenti i sei mesi dalla presentazione della domanda.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/_____

Il/la richiedente

Allegato e)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____
trovandosi in condizione di grave disagio economico

CHIEDE

ai sensi dell'Art 16 del Regolamento comunale (approvato con deliberazione n. _____ del _____), a seguito del decesso del coniuge _____, avvenuto in data _____ il riconoscimento del beneficio economico in favore di n. _____ **MINORI ORFANI**.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati:
 - numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - data DSU;
 - valore della Situazione Economica Equivalente
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- Ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno, quale:

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/____

Il/la richiedente

Allegato f)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____

CHIEDE

ai sensi dell'art 17 del Regolamento comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____), il riconoscimento del beneficio economico in favore delle **FAMIGLIE AFFIDATARIE** per

- ☐ affido eterofamiliare del minore _____;
☐ affido intra-familiare ai sensi dell'art.433 e seguenti del codice civile del minore _____.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di parentela
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
b) Copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni

San Giorgio Jonico, li ____/____/_____

Il/la richiedente

Allegato g)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO JONICO

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ via _____ n. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____

CHIEDE

ai sensi dell'art.18 del Regolamento comunale (approvato con deliberazione n. ____ del ____), il riconoscimento del beneficio economico a favore di **FAMIGLIE DI DETENUTI** per il proprio nucleo familiare.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare, alla data della domanda, è composto dalle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Relazione di Parentela con il detenuto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale scarcerazione.

A tal fine allega alla presente autocertificazione:

- a) Modello ISEE relativo all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile o, in alternativa, relativa autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i, attestante i seguenti dati:
 - 1. numero attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - 2. data DSU;
 - 3. valore della Situazione Economica Equivalente
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
- c) Certificato di detenzione.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno soggetti a controllo, ai sensi degli artt. 71 e segg. del T.U. 445/2000 e s.m.i., e che qualora si rilevi la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, l'Ufficio provvederà al recupero dovuto.

San Giorgio Jonico, li ____/____/____

Il/la richiedente